

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ALIVERTI, MAZZOLA e DE CINQUE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 NOVEMBRE 1988

Valutazione dei servizi resi nella carriera direttiva di provenienza dai segretari generali delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, entrati in servizio dal 1° gennaio 1983 (legge 20 novembre 1982, n. 869) e riliquidazione delle pensioni dei segretari generali cessati dal servizio con decorrenze successive al 1° gennaio 1979 (legge 14 novembre 1987, n. 468)

ONOREVOLI SENATORI. — La posizione economica e pensionistica dei segretari generali delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che rivestono, come è noto, la qualifica di dirigenti superiori prevista dal quadro L della tabella XIV dell'allegato II del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, per effetto del susseguirsi di norme dettate da provvedimenti di urgenza (decreti-legge poi convertiti con modificazioni dal Parlamento), ha subito più recentemente uno sviluppo non lineare determinando situazioni di ingiustificate ed irrazionali sperequazioni.

Nella fattispecie due aspetti assumono particolare rilievo per la carenza di una organica previsione normativa: 1) La valutazione dei servizi resi nella carriera direttiva di provenienza dei segretari generali - dirigenti superiori del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - preposti dal 1° gennaio 1983 ai servizi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; 2) la riliquidazione delle pensioni dei medesimi dirigenti cessati dal servizio con decorrenze successive al 1° gennaio 1979.

Per quanto concerne il primo di tali aspetti va posto in rilievo che i dirigenti in questione

che si trovavano già in servizio alla data del 1° gennaio 1983 - indipendentemente dalla carriera di provenienza prima della loro nomina in ruolo (ministeriale o camerale) - hanno goduto dei benefici derivanti dall'adeguamento del trattamento economico di cui al decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 marzo 1985, n. 72, ed in particolare proprio la valutazione dei servizi prestati nella carriera direttiva camerale.

Il riconoscimento economico dei servizi resi nella carriera direttiva di provenienza, come previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni dalla legge 20 novembre 1982, n. 869, consisteva nell'attribuzione agli interessati «di un beneficio pari al 2 per cento per ogni anno di servizio o frazione superiore ai sei mesi del relativo periodo, applicando tale percentuale sullo stipendio di lire 5.040.000 per il servizio prestato fino a direttore di sezione o qualifica equiparata, sullo stipendio di lire 6.000.000 per il servizio prestato con qualifica di direttore aggiunto di divisione o equiparata e sugli stipendi iniziali delle singole qualifiche dirigenziali interessate per il servizio reso nelle qualifiche inferiori a quelle di appartenenza. L'importo complessivo relativo a detti benefici si aggiunge allo stipendio iniziale della qualifica rivestita e all'ammontare così ottenuto si somma l'incremento di stipendio conseguente alla progressione economica relativa al servizio prestato nella qualifica stessa».

I segretari generali delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di provenienza camerale, entrati nel predetto ruolo di dirigenti superiori del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato successivamente al 1° gennaio 1983 non possono godere, per una carenza di previsione normativa, di tali benefici nel trattamento economico stipendiale.

Si è venuto pertanto a creare, per tali dirigenti dello Stato, peraltro preposti ai vertici amministrativi di importanti enti pubblici come le camere di commercio, una palese ed ingiustificabile disparità di trattamento.

Il presente disegno di legge, che allo stato attuale interessa un numero limitato di funzio-

nari (sedici), estendendo il citato beneficio del riconoscimento dei servizi resi nella carriera direttiva di provenienza anche per i dirigenti di provenienza camerale, intende rimediare ad una iniquità che non trova nessuna giustificazione se non quella di un dettato legislativo carente o poco chiaro, per cui piuttosto che lasciar nascere un forte contenzioso giurisdizionale si è ritenuto opportuno risolvere in via di normativa ordinaria la questione del ripristino della parità di trattamento fra dirigenti che per legge hanno le medesime funzioni e responsabilità.

Il comma 2 dell'articolo 1 del presente disegno di legge è stato inserito non solo per evidenziare che il beneficio attribuibile ai dirigenti preposti ai vertici delle camere di commercio dopo il 1° gennaio 1983 non comporta alcun onere per il bilancio dello Stato, essendo la maggior parte degli enti camerali in pareggio o in avanzo, ma altresì per dirimere eventuali incertezze in sede applicativa. Infatti l'ente camerale sul quale far gravare l'onere stesso è stato individuato nella camera di commercio presso la quale il dirigente presta servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, poichè taluni dirigenti hanno cambiato sede di servizio dal momento della loro prima nomina.

Per quanto si riferisce al problema della riliquidazione delle pensioni dei funzionari predetti va rilevato che l'articolo 3 del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, ha disposto che le pensioni dei dirigenti civili e militari dello Stato e del personale ad essi collegato ed equiparato, cessati dal servizio con decorrenze successive al 1° gennaio 1979, vengano riliquidate in base agli stipendi derivanti dall'applicazione di una serie di provvedimenti legislativi emanati fra il 1982 e il 1986.

La formulazione volutamente ampia e generalizzata del provvedimento su citato, che attribuisce il beneficio della riliquidazione delle pensioni a tutta la categoria dirigenziale pubblica, ivi compresi i dirigenti dell'ex Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato cessati dal servizio entro il 31 dicembre 1985, nonché ai segretari generali provinciali e comunali, per i quali in sede di conversione in legge del

decreto citato è stato disposto che «gli oneri relativi ai miglioramenti delle pensioni sono a carico della Cassa pensioni dipendenti enti locali amministrata dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro», fa ritenere, in modo inequivocabile, che anche i segretari generali delle camere di commercio siano compresi, a tutti gli effetti, fra i beneficiari delle disposizioni citate.

Si appalesa pertanto l'opportunità che, in analogia a quanto previsto dalla legge di conversione del decreto-legge 16 settembre

1987, n. 379, per i segretari generali provinciali e comunali, anche per i segretari generali delle camere di commercio gli oneri relativi alla riliquidazione delle pensioni vengano sostenuti dalla Cassa pensioni dipendenti enti locali (CPDEL), posta alle dipendenze della Direzione generale degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro, ossia dell'organismo che già amministra i trattamenti pensionistici dei dirigenti su citati. E a tal fine si ritiene appropriata la formulazione dell'articolo 2 del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Il trattamento economico previsto dall'ultimo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 869, è esteso ai dirigenti superiori delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di cui al quadro L della tabella XIV dell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, per i servizi prestati nella carriera direttiva camerale, entrati in servizio successivamente al 1° gennaio 1983.

2. L'onere derivante dall'adeguamento del trattamento economico di cui al comma 1 grava, anche per i periodi pregressi, sul bilancio della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ove, alla data di entrata in vigore della presente legge, presta servizio il dirigente superiore.

Art. 2.

1. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, gli oneri relativi alla riliquidazione delle pensioni dei segretari generali delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, cessati dal servizio con decorrenze successive al 1° gennaio 1979, debbono intendersi a carico della Cassa pensioni dipendenti enti locali amministrata dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro.